

Molestie sessuali on line: profili internazionali e di diritto interno

Dott.ssa Valeria Tevere

Dottore di ricerca in diritto internazionale
Università degli studi di Salerno

Fisciano, 20 maggio 2024




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union



Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.



Molestia

Molestia di
genere

Molestia
sessuale

Molestia
sessuale on
line

FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Art.40 - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

L'art.40 della Convenzione di Istanbul definisce le molestie sessuali come *“qualsiasi comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.*

Il GREVIO, nella **Racc.Gen. N.1**, include nelle fattispecie di «on line sexual harassment»:

- condivisione di immagini e video senza consenso (*revenge pornography*);
- riprodurre video di immagini intime senza consenso;
- sfruttamento sessuale (exploitation/sexting);
- sexual bullying
- cyberflashing

Art.1 Convenzione ILO n.192 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

1. Ai fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione “**violenza e molestie**” nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, **sia in un'unica occasione, sia ripetutamente**, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere;
- b) l'espressione “**violenza e molestie di genere**” indica la violenza e le molestie nei confronti di persone **in ragione del loro sesso** o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

FONTI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

Art.1

Definizione di molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo,

Definizione di molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

3. Le molestie e le molestie sessuali, ai sensi della presente direttiva, sono considerate discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate.

Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica

14.05.2024


Art.7 Molestie on line

Definizione di **molestie on line**: **condotte intenzionali** volte a : a. assumere, in modo ripetuto o continuativo, comportamenti minacciosi nei confronti di una persona, almeno qualora tali comportamenti comportino il rischio di commettere reati, tramite TIC, se tali comportamenti possono indurre la persona in questione a temere seriamente per la propria incolumità o per l'incolumità delle persone a carico; b. adottare pubblicamente, insieme ad altre persone, tramite TIC, comportamenti minacciosi o ingiuriosi nei confronti di una persona qualora tale comportamento possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione; c. inviare a una persona senza che questa lo richieda, tramite TIC, un'immagine, un video o altro materiale analogo raffigurante i genitali qualora tale condotta possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione; d. rendere d accessibile al pubblico, tramite TIC, materiale contenente i dati personali di una persona, senza il consenso di quest'ultima, al fine di istigare altre persone ad arrecare danno fisico o psicologico grave alla persona in questione

IL DIRITTO NAZIONALE

IURE CONDITO E UNA PROSPETTIVA DE IURE CONDENDO..

Lo stato dell'arte..



Disegno di legge A.S. n.671 (*disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro*)

Art.609 bis c.p.

«È punito con la reclusione fino a tre anni “chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona».

Il reato di «revenge porn»

Art.612 ter c.p. Diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti

«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000».

La molestia sessuale on line è sussumibile anche nella fattispecie del «revenge porn»

La molestia sessuale nel metaverso

Il caso

A fine novembre 2021, una utente ha denunciato di essere stata “palpeggiata” in Horizon worlds da un altro utente e di essere stata isolata e derisa dal resto dei soggetti “presenti” al fatto. L’evento si è verificato in un contesto totalmente virtuale, in cui non c’è stato alcun fatto “materiale” .

Che fattispecie di reato può configurarsi?

*«Il diritto non è tutto
ma non è nemmeno niente» (C. A -MacKinnon)*

Grazie per l'attenzione!

valeriatevere@gmail.com